



Ministero
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile
Ufficio Circondariale Marittimo
Siacca

Ordinanza n° (vedasi stringa a stampa)

Porto di Siacca (AG) - Interdizione di parte della Banchina "San Pietro" per rilevate criticità strutturali e degrado banchina

Il sottoscritto, Tenente di Vascello del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Siacca,

VISTI: gli articoli 17, 62, 63 ed 81 del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, *"Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione"*;

VISTI: gli articoli 59 e 65 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, *"Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)"*;

VISTA: la propria Ordinanza n. 12/2021 in data 09/07/2021 ss.mm.ii. *"Regolamento di sicurezza, di polizia portuale, marittima e dei servizi marittimi del Porto e della Rada di Siacca nonché degli approdi siti nel Comune di Siacca – edizione luglio 2021 – Rev. 01 in data 15/08/2021"*;

VISTA: la propria Ordinanza n. 02/20 in data 01/05/2020 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Siacca *"Lavori di realizzazione del tratto terminale della "banchina di Riva Nord, dei piazzali retrostanti ed opere di alaggio" nel porto di Siacca"*;

VISTO: il sopralluogo subacqueo effettuato dal 3° Nucleo Operatori Subacquei Guardia Costiera di Catania il giorno 9 settembre 2021 alla Banchina "San Pietro" del Porto di Siacca, il cui *report* è in corso di trasmissione allo scrivente Comando, a mezzo del quale emergono alcune criticità strutturali oltre ad uno stato generale di degrado di parte della banchina "San Pietro" del Porto di Siacca;

VISTI: gli esiti del sopralluogo sopra indicato, previamente partecipati per le vie brevi, ed i rilievi video a corredo che non escludono, in attesa di più approfondite attività di verifiche ed ispezione da parte dei competenti organi tecnici regionali, possibile pericolo per la pubblica incolumità;

- VISTI:** in particolare, gli articoli 18 comma 7, 34 comma 3, 39 comma 1, 41 comma 2 lettera b), 75 comma 1 lettera d) della sopra indicata Ordinanza n. 12/2021 in data 09/07/2021 ss.mm.ii. *“Regolamento di sicurezza, di polizia portuale, marittima e dei servizi marittimi del Porto e della Rada di Sciacca nonché degli approdi siti nel Comune di Sciacca – edizione luglio 2021 – Rev. 01 in data 15/08/2021”*;
- VISTO:** in particolare, l'articolo 44 della sopra indicata Ordinanza n. 12/2021 in data 09/07/2021 ss.mm.ii. *“del comportamento dei pedoni”* il cui contenuto ordinatorio è completamente richiamato nel presente provvedimento;
- VISTO:** il Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, ss.mm./ii., *“Codice della Nautica da Diporto”*;
- VISTO:** il Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 *“nuovo “Codice della Strada”* ed il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 *“Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada”*;
- VISTO:** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”*;
- RITENTUTO:** necessario disporre - in via emergenziale, prudenziale ed in attesa che i competenti organi regionali e tecnici pongano in essere le azioni del caso, anche al fine di effettuare più approfondite verifiche ispettive - l'interdizione di parte della banchina in questione al fine di garantire la pubblica e privata incolumità nonché salvaguardare la sicurezza della navigazione e portuale;
- RITENUTO:** altresì necessario, per le medesime finalità del precedente punto, sgomberare la banchina in questione dalla presenza di veicoli;
- VISTI:** gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

(Criticità strutturali e degrado di parte della Banchina “San Pietro” del Porto di Sciacca)

1. Che, a seguito di attività ispettive subacquee poste in essere dal 3° Nucleo Operatori Subacquei Guardia Costiera di Catania, è emerso che parte della banchina “San Pietro” del Porto di Sciacca è interessata da diffusi segni di degrado.

ORDINA

Articolo 1

(Interdizione di parte della banchina “San Pietro” del Porto di Sciacca)

1. Per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza della navigazione e portuale, con decorrenza immediata e fino al completo ripristino della sicurezza o comunque

in attesa di più specifiche rilevazioni e misurazioni tecniche, il tratto della banchina “San Pietro” del Porto di Sciacca per una estensione di 10 metri dal ciglio banchina - come meglio evidenziato nella allegata planimetria - è interdetto al transito veicolare e pedonale, all’ormeggio di qualsiasi unità ed a qualsivoglia altro uso pubblico e privato non preventivamente autorizzato.

2. Sono esclusi dal divieto di cui al precedente comma il personale della Guardia Costiera e delle Forze Armate / Polizia / Soccorso che, solo in ragione del proprio ufficio e per finalità emergenziali, hanno necessità di accedervi e gli equipaggi dei pescherecci – per il solo transito pedonale - ormeggiati nel “molo” perpendicolare alla stessa che, esclusivamente per finalità lavorative, possono farvi transito.

Articolo 2

(Norme generali e sanzionatorie)

1. Il presente Provvedimento è trasmesso con immediatezza al competente organo regionale per l'adozione dei provvedimenti di competenza ed al Comune di Sciacca per l'apposizione di idonea cartellonistica, compresa di segnaletica diurna e notturna nonché strutture di interdizione.
2. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi di legge e, in particolare, a titolo indicativo non esaustivo:
 - a. ai sensi degli articoli 1231, 1164 e 1174, comma 1 e 2, del Codice della Navigazione;
 - b. ai sensi del d.lgs 30 aprile 1992, n. 285, ss.mm.ii. “Codice della Strada” nel caso di norme relative alla circolazione nell’ambito del demanio portuale;
 - c. ai sensi del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, ss.mm./ii., “*Codice della Nautica da Diporto*”.
3. Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.
4. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicazione nell'apposita sezione del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/sciacca nonché trasmessa, per la più ampia divulgazione, alle Amministrazioni Comunali interessate, associazioni di categoria, etc..

Sciacca, *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Francesco PETRUNELLI

*(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo
n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)*

Allegato "A" – Parte della Banchina "San Pietro" del Porto di Sciacca (AG) interdetta

